

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 378

Data: 13/10/2021

OGGETTO: Servizio di gestione e riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano Milanese – contratto di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale D.M. 28.03.2018 - CUP: J72E18000000007 - CIG 8034293C50

LA RESPONSABILE

Richiamati:

- la Delibera di G.C. n.5 del 12/01/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo di Riqualificazione dell'Impianto di Illuminazione Pubblica del Comune di Pogliano Milanese – CUP J72E18000000007", con la quale si approvavano i relativi atti tecnici redatti dalla Società Global Power S.p.A.;
- la Determina n. 314 del 08/10/2020 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura all'affidamento del "Servizio di gestione e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano M.se", a Engie Servizi S.p.a. con sede in Via G. Ribotta, 3100144 Roma P. IVA 01698911003, che ha offerto la percentuale di risparmio energetico spettante al Comune del 12,61% in conseguenza del risparmio annuo a seguito della riqualificazione degli impianti, ed uno sconto del 26,61% sul Canone annuo per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti nonché uno sconto percentuale sul listino prezzi /prezziario D.E.I. del 46,61% ;

Vista la convenzione per la concessione del servizio di gestione della pubblica illuminazione ai fini della riqualificazione energetica n. di rep. 1 del 23/02/2021 sottoscritta tra il Comune di Pogliano Milanese e la società Engie Servizi S.P.A., con sede in Via G. Ribotta, 3100144 Roma - P. IVA 01698911003;

Dato atto che l'importo dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica a totale carico dell'aggiudicatario come risultanti dal quadro economico di progetto è pari a € 534.537,57.- di cui 5.388,98 per costi della sicurezza , € 120.465,17.- per costi della manodopera ed € 4.904,20.- per costi diretti di sicurezza aziendali ;

Rilevato che in data 29/09/2021 al prot. n. 10693 è pervenuta presso l'Ente l'istanza da parte dell'Impresa all'Impresa Engie Servizi S.P.A. aggiudicataria del "servizio del servizio di gestione e riqualificazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano M.se, " di autorizzare il subappalto all'impresa F.A. Building Sr.I. con sede legale in Via Saronnino n. 27 – Origlio (VA) C.F./P.I. 03791900123 ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (e smi), relativamente alle lavorazioni riconducibili alle opere edili , per un importo di € 27.500,00 di cui € 550,00.- per oneri per la sicurezza oltre IVA 22%, pari al 5% dell'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) che consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto, così come modificato dalla legge n. 21 del 2021, ulteriormente derogata e portata al 50%, dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021) alle seguenti condizioni:

- 1. che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2. che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 4. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 6. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Rilevato che:

- il concorrente all'atto dell'offerta ha indicato le lavorazioni che intendeva subappaltare o concedere a cottimo;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente:
- il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

Richiamata la nota del 04/10/2021 prot. n. 10891 con la quale la stazione appaltante ha chiesto al D.L. e coordinatore della sicurezza i fase di esecuzione l'Ing. Stefano Caligara, di verificare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50, che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni dell'impresa affidataria del subappalto, siano corrisposti senza ribasso;

Vista la nota pervenuta presso l'Ente in data 11/10/2021 prot. n. 11134 con la quale l'Ing. Stefano Caligara, di in qualità di D.L. e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha attestato di aver verificato che gli oneri della sicurezza sono corrisposti senza alcun ribasso;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'Impresa subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

Evidenziato che è già stato verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 che ha dato esito positivo;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2020 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2020-2022":

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2020 ad oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del Dl.gs. n. 267/2000). Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2020 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (parte contabile)", e successivi aggiornamenti;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'impresa F.A. Building Sr.I. con sede legale in Via Saronnino n. 27 Origlio (VA) C.F./P.I. 03791900123, relativamente e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 29/09/2021 al prot. n. 10693 dall' Engie Servizi S.P.A di Roma, aggiudicataria del "servizio di gestione e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano M.se, CUP: J72E18000000007 CIG 8034293C50, e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per un importo di € 27.500,00 di cui € 550,00.- per oneri per la sicurezza oltre IVA 22%, pari allo 0,5% dell'importo contrattuale per lavorazioni riconducibili alle opere edili;
- 3. di trasmettere copia della presente determinazione:
 - All' Impresa appaltatrice Engie Servizi S.P.A. con sede legale in Roma V.le G.Ribotta,31;
 - All'Impresa subappaltatrice F.A.Building con sede in Origgio (VA) Via Saronnino,27;
 - Al direttore dei lavori del contratto Ing. Stefano Caligara Via Postcastello, 7 –Gallarate (VA) per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
- 4. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione contrattuale;
- 5. Di dare atto che è già stato verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
- 7. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (e smi).

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici

Arch. Giovanna Frediani